

PROCEDURA APERTA N. 2/2019 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. Gli atti di gara prevedono che tra le attività del servizio di tesoreria sia ricompresa anche quella di custodia e conservazione documentale (art. 15 dello schema di convenzione). Trattandosi di attività non svolta di prassi dagli Istituti Bancari ma da soggetti specificatamente abilitati ai sensi della normativa vigente ed accreditati come conservatori presso l'Agenzia per l'Italia digitale, si chiede conferma che qualora l'Istituto Bancario concorrente decidesse di partecipare alla gara in R.T.I. costituendo con un soggetto conservatore, quest'ultimo non sarà tenuto a possedere il requisito di idoneità punto 7.1 lettera b) del disciplinare di gara ossia l'abilitazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993, ma dovrà dichiarare di essere soggetto abilitato alla conservazione documentale, fermo restando il possesso del requisito 7.1 lettera a) del disciplinare di gara.

RISPOSTA

Si conferma